

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni;
- il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;
- il regolamento (CE) n. 1122/2009 e il regolamento (UE) n. 65/2011 recanti modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) nonché le procedure di controllo per il rispetto degli impegni stabiliti dalla Condizionalità e dalle misure di sviluppo rurale previste dal reg. (CE) n. 1698/2005;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta, approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008, C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e con lettera n. Ares(2010) 831245 del 18/11/2010 nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008, n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010 e n. 1761/XIII del 20 aprile 2011, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/05 e n. 1974/2006 e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 2191 del 23 settembre 2011, recante disposizioni in materia di Condizionalità fissate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 maggio 2011, n. 10346, che modifica il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, recante "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", ai sensi del succitato regolamento (CE) 73/09;

preso atto che è necessario aggiornare la disciplina in materia di Condizionalità a seguito di nuove disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e della pubblicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2011, n. 27417, recante modifiche al D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, già modificato con D.M. 13 maggio 2011, n. 10346;

considerato che, nello specifico, il D.M. 22 dicembre 2011 reca un aggiornamento della normativa comunitaria che interessa gli Atti A4, C16 e C17, della normativa nazionale con riferimento allo standard 2.2 e che, per quanto riguarda la normativa regionale, si rende necessario inserire agli Atti A1 e A5 i riferimenti della recente DGR 3061/2011 recante le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000;

preso atto che il D.M. 22 dicembre 2011, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, introduce il nuovo standard 5.2

“Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, e che tale standard prevede alcune deroghe per le zone montane e per i terreni stabilmente inerbiti che le regioni devono deliberare nei propri provvedimenti regionali;

considerata la necessità, ai fini della corretta applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 07-13, di aggiornare l’elenco dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/05 e dell’Allegato 8 al D.M. 30125 del 22 dicembre 2009;

atteso che i sopra richiamati decreti elencano gli atti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le norme quadro inerenti alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) per l’applicazione del regime di Condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, i quali si applicano ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
- delle indennità e dei pagamenti di cui all’art. 36 – lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) – del regolamento (CE) n. 1698/05;
- dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- del sostegno erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/05, come specificato all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/06;

preso atto che ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/09 nonché ai sensi dei sopra citati decreti ministeriali, le Regioni sono tenute a specificare ed integrare con propri provvedimenti l’elenco degli impegni di Condizionalità applicabili a livello territoriale, i quali devono essere approvati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto 22 dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (30 dicembre 2011);

attesa la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, DG COSVIR III prot. n. 2161 del 27 gennaio 2012, recante alcune marginali osservazioni alle proposte di modifica della Condizionalità preliminarmente inviate ai competenti Servizi ministeriali ai sensi dei succitati decreti ministeriali;

vista la propria deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2012 e di disposizioni applicative;

visto l’obiettivo gestionale n. 091007 “Programma sviluppo rurale 2007-2013 – 1.11.9.23”;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente proposta di deliberazione dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di recepire le nuove disposizioni in materia di Condizionalità fissate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 22 dicembre 2011, n. 27417, recante modifiche al D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, già modificato con D.M. 13 maggio 2011, n. 10346, e in applicazione del regolamento (CE) n. 73/09, le quali si applicano ai beneficiari:
 - dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - delle indennità e dei pagamenti di cui all’art. 36 – lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) – del regolamento (CE) n. 1698/05;
 - dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
 - del sostegno erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/05, come specificato all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/06;
- 2) di approvare l’allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante modifiche ai Criteri di Gestione Obbligatorie (Atti A1, A4, A5, C16 e C17) e alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (standard 2.2) approvati con deliberazione n. 2191 del 23 settembre 2011;
- 3) di approvare l’allegato 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante disposizioni relative al nuovo standard 5.2 “Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua”;
- 4) di approvare l’allegato 3 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante l’aggiornamento dell’elenco dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/05;
- 5) di disporre che le modifiche ed integrazioni al regime di Condizionalità, di cui agli Allegati 1 e 3 alla presente deliberazione, siano applicabili sul territorio regionale dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, e che le disposizioni di cui all’Allegato 2 siano applicabili a far data dal 1° gennaio 2012, come previsto dall’allegato 2 alla deliberazione 2191/2011, ultima pagina;
- 6) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

ALLEGATO 1
alla Deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 10 febbraio 2012

Modifiche ai Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti A1, A4, A5, C16 e C17) e alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (standard 2.2) previsti dalla deliberazione n. 2191 del 23 settembre 2011, in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125, modificato dal D.M. 13 maggio 2011, n. 10346, e dal D.M. 22 dicembre 2011, n. 27417, e in applicazione del regolamento (CE) n. 73/09.

----- § -----

Modifica n. 1

Atto A1 - capitolo **Impegni applicabili a livello di azienda agricola**: il 2° capoverso è così modificato:

Testo originale:

La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS, ai sensi della direttiva 79/409/CEE, deve avvenire nel rispetto delle misure di conservazione approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 e di quelle relative ai SIC in fase di approvazione.

Testo modificato:

La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS, ai sensi della direttiva 2009/147 CE, deve avvenire nel rispetto delle misure di conservazione approvate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 e n. 3061 del 16 dicembre 2011.

Modifica n. 2

Atto A1 – capitolo **Recepimento Regionale**: l'elenco dei Provvedimenti regionali di designazione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147 CE, è integrato e modificato come segue:

Testo originale:

Provvedimenti regionali d'approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione d'incidenza, ex. art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.

Sono inoltre in fase di approvazione le misure di conservazione che interessano i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e le ulteriori misure di conservazione per le ZPS, recanti gli obblighi e divieti al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie presenti nei siti.

Testo modificato:

Provvedimenti regionali d'approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione d'incidenza, ex. art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)”.

Modifica n. 3

Atto A4 – capitolo **Recepimento**: l'elenco dei recepimenti è integrato dalla seguente Decisione:

- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Modifica n. 4

Atto A5 – capitolo **Impegni applicabili a livello di azienda agricola**: il 2° paragrafo è così modificato ed integrato:

Testo originale:

In attesa della designazione delle ZSC, si applicano, per i SIC coincidenti con le ZPS, le misure di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8”.

Testo modificato:

Le aziende agricole con terreni ricadenti nelle aree “Natura 2000” devono rispettare le misure di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007” e le misure di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)”.

Modifica n. 5

Atto A5 – capitolo **Recepimento Regionale**: dall'elenco dei Provvedimenti regionali di designazione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147 CE, viene eliminata la Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”, in quanto tale provvedimento regionale deve essere inserito nell'elenco dei provvedimenti regionali recanti le misure di conservazione per i siti Natura 2000 (e non le loro designazioni).

Modifica n. 6

Atto A5 – capitolo **Recepimento Regionale**: l'elenco dei Provvedimenti regionali d'approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147 CE, è così modificato ed integrato:

Testo originale:

Provvedimenti regionali d'approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione d'incidenza, ex. art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004”.

Sono inoltre in fase di approvazione le misure di conservazione che interessano i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e le ulteriori misure di conservazione per le ZPS, recanti gli obblighi e divieti al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie presenti nei siti.

Testo modificato:

Provvedimenti regionali d'approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147 CE:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione d'incidenza, ex. art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)”.

Modifica n. 7

Atto C16 – capitolo **Recepimento**: l'elenco dei Recepimenti nazionali, che stabiliscono le norme minime per la protezione dei vitelli, è così modificato ed integrato:

Testo originale:

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;
- Decreto legislativo del 7 luglio 2011, n. 126.

Testo modificato:

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Modifica n. 8

Atto C17 – capitolo **Recepimento**: l'elenco dei Recepimenti nazionali, che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini, è così modificato ed integrato:

Testo originale:

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004).
- Decreto legislativo del 7 luglio 2011, n. 122.

Testo modificato:

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Modifica n. 9

Standard 2.2 - capitolo **Deroghe**: la descrizione della deroga di cui al punto 1 è così modificata ed integrata:

Testo originale:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

Testo modificato:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

ALLEGATO 2
alla Deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 10/02/2012

Regime di Condizionalità - Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali: disposizioni relative allo standard 5.2 “Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua”

----- § -----

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestire l’utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque


Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
--

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell’art. 3 comma 6 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modificazioni, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 stesso decreto nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 stesso decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.

L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.
- “Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagano nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti:

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sono stabiliti pertanto i seguenti impegni inerenti alla fascia tampone:

a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti alla fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modificazioni, in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", a livello regionale si stabilisce che:

- in merito all'impegno a) del presente standard, la Regione Valle d'Aosta intende applicare le deroghe a) e b) previste al relativo capitolo;
- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
 1. "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
 2. frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato. In Valle d'Aosta non sono state individuate zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e, per quanto riguarda l'utilizzo di letami, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, si rimanda al paragrafo "Recepimento regionale" dell'Atto A4. La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate precedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

ALLEGATO 3
alla Deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 10/02/2012

Regime di Condizionalità - Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005

----- § -----

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici nelle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti Si applica solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 e successive modificazioni

Riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152". (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;

Intervento della Regione

In materia di utilizzo dei fertilizzanti organici e chimici si fa riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali:

1. recepimenti nazionali:
 - nell'ambito della protezione dell'acqua dai nitrati si fa riferimento alla normativa 91/676/CE su cui si basa la BPA n;
 - in ambito di prevenzione e riduzione dell'inquinamento si fa riferimento al D.Lgs 18/2/05 n. 59;
2. recepimenti regionali:
 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006;
 - Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6 che stabilisce lo stoccaggio il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei residui organici di origine zootecnica (liquame e letame) conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e di limitare le esalazioni maleodoranti.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 e successive modificazioni:

- obblighi amministrativi;

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 e successive modificazioni

Riferimento

- D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Intervento della Regione

L'impiego di fitofarmaci e di loro coadiuvanti appartenenti a tutte le classi di tossicità (molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) irritanti (Xi e non classificati) comporta, da parte del titolare di azienda, ai sensi dell'articolo 42 del DPR 290/2001, la tenuta di un registro dei trattamenti, detto anche quaderno di campagna, dove devono essere annotati i dati specificati dal citato art. 42 e approfonditi dalla circolare applicativa del ministero delle politiche agricole e forestali del 31 ottobre 2003 dal titolo: "Modalità applicative dell'art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari".

Inoltre l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), è subordinata al possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata a coloro che hanno seguito un apposito corso di formazione e sostenuto positivamente l'esame finale, dall'ufficio regionale competente in materia fitosanitaria e produzioni vegetali della Valle d'Aosta. L'utilizzo di tali prodotti comporta anche la conservazione per un anno dei relativi moduli di acquisto di previsti dal comma 6 dell' art. 24 del DPR 290/2001.

I soggetti che utilizzano fitofarmaci e loro coadiuvanti sono tenuti inoltre a rispettare le pratiche relative all'acquisto, al trasporto e alla conservazione in azienda dei fitofarmaci, di seguito elencate:

- acquistare i fitofarmaci esclusivamente presso rivenditori autorizzati;
- non acquistare o cedere prodotti sfusi;
- non far utilizzare tali prodotti da persone incompetenti o non autorizzate;
- per il trasporto non utilizzare mezzi destinati al trasporto di passeggeri, derrate alimentari o alimenti per animali;
- conservare tali prodotti in luoghi appositi, asciutti, inaccessibili ai bambini, alle persone estranee e agli animali e possibilmente in locali non interrati. I fitofarmaci classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) devono essere tenuti sotto chiave – all'esterno apporre la scritta o il simbolo di VELENO;
- non conservare prodotti fitosanitari a contatto con bevande e alimenti;
- redigere un registro di magazzino in cui tenere aggiornato l'elenco dei prodotti presenti.

Descrizione degli impegni

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Intervento della Regione", le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;

- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.